



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Sezione lavoro

composta dai magistrati:

Dr. PIERI Giorgio

Presidente rel.

Dr. BRONZINI Giovanni

Consigliere

Dr. SCHIAVONE Gaetano

Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 546 del Ruolo Generale anno 2010, discussa all'udienza del 10 gennaio 2013, promossa

da

UG **F/** , rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Bastianini di Grosseto e Francesco Massimo Pozzi ed elettivamente domiciliata nello studio del secondo difensore, in Firenze, Lungarno A. Vespucci n.20;

appellante

C O N T R O

COMUNE DI rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Sili , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Carlo Catelani in Firenze via G. Modena n. 23;

appellato

Conclusioni delle parti:

Per l'appellante: "Voglia la Corte di Appello di Firenze.... in riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto n. 201 del 28.4.2009., accogliere le conclusioni formulate in primo grado e, cioè, 1. accertare..che tra l'appellante ed il comune di è intercorso un rapporto di lavoro subordinato di impiego pubblico riconducibile alla categoria contrattuale B3 dal 3.7.2003 al 1.6.2007; 2. condannare il Comune di a risarcire tutti i danni cagionati alla ricorrente con il suo legittimo comportamento e, in particolare, a corrispondere alla sig.ra U tutte le retribuzioni dovute alla stessa (detratto quanto pagato nel corso del

rapporto) quale impiegata B3 dal 3.7.2003 al 1.6.2007; 3. condannare il Comune di _____ a versare agli enti previdenziali ed assistenziali in favore dell'appellante tutti i contributi dovuti quale impiegata B3 dal 3.7.2003 al 1.6.2007; 4. accertare..che la sig.ra _____ ha diritto alla stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro a far data dal 1.1.2007 come collaboratore amministrativo cat. B3 a tempo indeterminato del comune di _____ e per l'effetto: a) in tesi, condannare il Comune convenuto a sottoscrivere il relativo contratto; b) in ipotesi, condannare il Comune di _____ a risarcire tutti i danni cagionati alla ricorrente con il suo illegittimo comportamento. Il tutto con rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla debenza al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi del giudizio ".

Per il comune appellato: "...respinte tutte le domande e le eccezioni di controparte, confermare integralmente la sentenza n. 201/2009 emessa dal tribunale di Grosseto in funzione di giudice del lavoro. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ".

Oggetto : Accertamento natura subordinata rapporto con comune e non di collaborazione; fondatezza; diritto alla stabilizzazione ai sensi dell'art.1, comma 558, della legge n. 296/06: non sussiste.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 201/2009, emessa il 28 aprile 2009, il Tribunale di Grosseto, quale giudice monocratico del lavoro, ha rigettato le domande proposte da _____ nei confronti del Comune di _____ dirette: 1) a far accertare l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato di impiego pubblico, riconducibile alla categoria contrattuale B3, dal 3 luglio 2003 al 1° giugno 2007; b) a far riconoscere il diritto della ricorrente alla stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro a far data dal 1.1.2007 - per effetto della previsione dell'art. 1, comma 558, della legge n. 296/06 -, con conseguente obbligo dell'ente territoriale convenuto alla stipula del contratto di lavoro non concluso o, in subordine, al risarcimento del danno. In particolare, il giudice grossetano, all'esito della espletata istruttoria testimoniale, ha ritenuto non provato l'assunto della ricorrente, ovvero sia che il rapporto intrattenuto con il comune di _____, nel suo

concreto atteggiarsi, dovesse essere qualificato come di lavoro subordinato. Tale statuizione ha comportato che la non fosse in possesso del requisito richiesto al fine di poter concorrere alla stabilizzazione del personale precario - con inquadramento contrattuale B3 - disposto dal comune di (personale in servizio da almeno tre anni, anche non consecutivi, alla data del 1.1.2007 con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato). Da qui il rigetto del ricorso, con compensazione di spese.

La sentenza è impugnata dalla , la quale deduce: a) l'errata valutazione da parte del tribunale di Grosseto, delle risultanze istruttorie le quali, a suo giudizio, proverebbero la ricorrenza nella fattispecie degli elementi connotativi della subordinazione; b) la sussistenza del diritto alla stabilizzazione, al di là dell'esistenza di un formale contratto di lavoro subordinato, essendo a tal fine sufficiente l'essere stata in servizio presso l'ente territoriale per almeno tre anni. Su entrambi i punti l'appellante svolge le sue difese, al termine delle quali formula le conclusioni richiamate in epigrafe.

Il Comune di ritualmente costituitosi, contesta la fondatezza dell'impugnazione avversaria, di cui chiede il rigetto. Replica dettagliatamente alle censure che controparte muove alla sentenza di primo grado, per la cui conferma insiste.

La Corte ha disposto c.t.u. contabile al fine di accertare l'ammontare delle differenze retributive spettanti alla nel periodo dedotto in causa.

Dopo il rituale deposito dell'elaborato peritale, la causa, all'udienza di discussione del 10 gennaio 2013, esaurita la relazione del giudice incaricato ed ascoltati i difensori delle parti, è stata decisa come da separato dispositivo letto in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata nei limiti che saranno *infra* precisati e merita, pertanto, parziale accoglimento.

Dissenta Il Collegio dalle valutazioni che il primo giudice ha fatto delle risultanze istruttorie, ritenendo che nella fattispecie, per quanto emerso in maniera sostanzialmente univoco dalle deposizioni dei testi escussi (tutti colleghi di lavoro dell' (all'ufficio tributi del comune appellato),

ricorrano elementi fisiognomici della subordinazione. Infatti, è stato accertato che la

a) osservava l'orario di lavoro al pari dei dipendenti comunali addetti all'ufficio;

b) lavorava dal lunedì al venerdì con due rientri pomeridiani al martedì ed al giovedì;

c) firmava un registro delle presenze, come richiesto dal responsabile dell'Ufficio tributi C

d) avvertiva in caso di assenza dal lavoro;

e) fruiva di ferie al pari dei colleghi dipendenti (il responsabile C annotava sul frontespizio del registro presenze la situazione ferie e nelle annotazioni compare il nominativo della);

f) riceveva direttive sul lavoro dal Cè oppure dalla teste T: i (v. dep. M anche se, trattandosi di *lavoro routinario*, l'appellante non necessitava di particolari istruzioni (teste T:);

g) svolgeva compiti di catalogazione ed archiviazione delle denunce di variazione e degli atti emessi dall'Ufficio ICI (così l'appellata nella memoria di costituzione);

h) riceveva un compenso mensile parametrato sul trattamento retributivo per un impiegato con inquadramento B3.

A questi elementi già di per sè probanti dell'organico inserimento della nella struttura organizzativa del comune di un ulteriore elemento, davvero emblematico della vera natura del rapporto, lo si ricava dal fatto - pacifico - che la odierna appellante fu assunta in data 3 giugno 2002 con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato - stipulato ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/87 - della durata di sei mesi, prorogato di altri sei mesi. Durante tale periodo la , inserita nell'Ufficio Tributi, fu chiamata a svolgere quelle stesse mansioni impiegate - relative, in particolare, alla gestione dell'I.C.I. che il comune di intendeva assumere direttamente, anzichè affidarlo, come fino ad allora fatto, ad una ditta esterna -, che poi avrebbe continuato a svolgere anche nel periodo 3 luglio 2003 -31 maggio 2007, quando il suo rapporto con il comune era solo formalmente di collaborazione coordinata e continuativa. Ed è ancora significativo il fatto che la ancora in data 1 giugno 2007, fu assunta dal comune di sempre con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, collegato alla durata del mandato

elettorale del sindaco. Anche in quest'ultimo periodo l'appellante continuò a svolgere le medesime mansioni.

Pare alla Corte che la " storia lavorativa " della , in questo alternarsi di contratti di lavoro subordinato a termine e di rapporti di co.co.co., succedutisi *senza soluzione di continuità* ed in presenza della *stessa collocazione nella struttura comunale* e dello svolgimento delle *medesime mansioni*, sia " *per facta concludentia*" rivelatrice della vera natura del rapporto che le parti vollero (ex art. 1362, secondo comma, c.c.) instaurare anche se, per " superiori ragioni ostative", non poterono mai attuare giuridicamente.

Ecco, allora, che non potendo - ex art. 36 del d.gs. n. 165/01 - riconoscersi il diritto della : all'instaurazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'ente locale, alla stessa, tuttavia, competono le differenze retributive che le derivano dall'instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art, 2126 c.c..

Attraverso la espletata c.t.u. contabile - le cui risultanze non sono state in alcun modo contestate dalle parti e dai rispettivi c.t. - è stato accertato un credito retributivo della . per differenze retributive (calcolate sul trattamento economico di un dipendente inquadrato in categoria B3, secondo il parametro pacificamente assunto dal comune di durante il periodi di co.co.co. e secondo l'inquadramento riconosciute in occasione del contratto a termine stipulato con l'appellante) di € 4.195,62 lordi, somma al cui pagamento, maggiorato di interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo, deve essere condannato il comune appellato.

In relazione a questa domanda, pertanto, l'appello della deve trovare accoglimento con conseguente riforma della sentenza impugnata.

Si deve, invece, pervenire alla reiezione delle ulteriori domande.

Con esse l'appellante che sia affermato il suo diritto alla stabilizzazione, con conseguente emissione - in tesi - di sentenza " che tenga luogo del contratto di lavoro non concluso" o, in ipotesi, con condanna del Comune convenuto alla sottoscrizione del relativo contratto ed al risarcimento, in ogni caso, dei danni cagionati alla ricorrente con il suo illegittimo comportamento.

Si tratta di domande infondate per le ragioni che si vanno sinteticamente ad esporre.

L'appellante si limita a sostenere, in modo del tutto apodittico, che, una volta accertata la sussistenza del requisito dei tre anni di servizio alle

dipendenze del comune appellato alla data del 1.1.2007 (attraverso l'avvenuto riconoscimento della natura subordinata del periodo lavorato formalmente come collaboratrice autonoma e continuativa), ne seguirebbe, automaticamente, il diritto alla stabilizzazione del rapporto, ai sensi dell'art. 1, commi 558 e ss, della legge n. 296/06.

Nulla deduce l'appellante sul numero delle domande degli altri partecipanti alla procedura, sul numero dei posti disponibili, sulla sua sicura prevalenza rispetto agli altri precari aspiranti, al pari suo, alla stabilizzazione.

Ritiene il Collegio che la avrebbe dovuto proporre una domanda di risarcimento del danno da perdita di chance conseguente alla sua illegittima esclusione dalla procedura di stabilizzazione. In tal modo la Corte, senza impegnarsi in valutazioni di natura comparativa di competenza del comune di ben avrebbe potuto apprezzare le possibilità, più o meno concrete, della , una volta che questa avesse fornito gli indispensabili elementi di giudizio (posti disponibili per la sua categoria di inquadramento, numero di domande di stabilizzazione presentate, pregresse anzianità lavorative dei vari richiedenti, eventuali altri elementi di priorità) di essere inserita nel numero di precari da stabilizzare.

Nulla di tutto questo è dato apprezzare nel caso in esame, così che le relative domande non possono che essere rigettate per evidente deficit di allegazione, in tal modo dispensando il Collegio dal dover affrontare la questione della giurisdizione in ordine alle controversie relative alla stabilizzazione dei lavoratori precari, sulla quale si registrano forti oscillazioni della giurisprudenza - sia ordinaria che amministrativa -.

Ne consegue, pertanto, il rigetto delle domande sub) 4 e 5 del ricorso in appello.

Stante il parziale accoglimento delle domande proposte dalla , pare equo - ex art. 92 c.p.c. - porre a carico del comune appellato la metà delle spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo. L'altra metà si intende compensata.

P. Q. M.

In parziale accoglimento dell'appello ed in conseguente parziale riforma della sentenza impugnata, previo accertamento che tra l'appellante

ed il Comune di è intervenuto un rapporto di lavoro

subordinato di fatto ex art. 2126 c.c. nel periodo 3 luglio 2003 - 1 giugno 2007, con inquadramento riconducibile alla categoria B3, condanna il comune di al pagamento delle differenze retributive che determina in complessivi € 4.195,62 lordi, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo. Rigetta le altre domande dell'appellante. Condanna il comune di al pagamento di metà delle spese processuali del doppio grado, che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre IVA e CAP di legge. Dichiaro l'altra metà compensata tra le parti. Condanna, infine, il comune di al pagamento delle spese di c.t.u., separatamente liquidate.

Firenze 10 gennaio 2013

Il Presidente estensore